

STATUTO

COLLE DELL'ORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR STRADA DI PALMETTA
31

Numero REA: TR - 371600

Codice fiscale: 01740970551

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

signori:

DIAMANTI Giacomo Renato, sopra generalizzato - Presidente;
BONIFAZI Alberto, sopra generalizzato;
STAZI Nazzareno, sopra generalizzato;
DIAMANTI Marco, sopra generalizzato;
IACULLI Grazia, sopra generalizzata;
Consiglieri.

L'organo amministrativo resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I signori DIAMANTI Giacomo Renato, BONIFAZI Alberto, STAZI Nazzareno, DIAMANTI Marco e IACULLI Grazia, presenti, accettano la nomina e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

5) I comparenti dichiarano che non si procede alla nomina dell'organo di controllo non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2477 c.c. come richiamato dall'art. 2543 c.c..

6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2025.

7) I comparenti autorizzano l'organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.

8) I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di euro 1.530,00 (millecinquecentotrenta virgola zero zero).

9) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dallo statuto qui di seguito riportato, che contiene anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"COLLE DELL'ORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di **Terni**, la Società cooperativa denominata **"COLLE DELL'ORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, nonché le disposizioni del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, in materia di impresa sociale e le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 relativo al Codice del Terzo settore, in quanto compatibili con la di-

sciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Si applica inoltre, il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sia la gestione ed erogazione di servizi sanitari, sociali,

socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti alla persona, che ogni attività in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" - lettere A e B) - e ss.mm.ii.:

LETTERA A): la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 112 del 3 luglio 2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e ss.mm.ii.

Tali servizi sono rivolti a soggetti con:

- a) disturbi del neurosviluppo sia nella fase evolutiva che nel giovane adulto, con disturbo dello spettro autistico, disabilità intellettiva, disturbi della comunicazione, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi del movimento;
- b) disturbi psichiatrici quale ad esempio il DCA (disturbo del comportamento alimentare).

La società pertanto potrà predisporre approcci riabilitativi sia in forma personalizzata che di gruppo attraverso professionisti della riabilitazione supportati da tecnici specializzati e da operatori assistenziali e infermieristici al fine di rispondere alle varie esigenze dei soggetti richiedenti, quali ad esempio sfera personale, sociale, scolastica e lavorativa della persona.

In aggiunta a quanto sopra riportato potranno essere realizzate le seguenti attività:

1) costituzione e gestione in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti, di strutture sanitarie e socio-sanitarie a carattere residenziale, semi-residenziale o in altra modalità. Per realizzare questa specifica attività di gestione delle dette strutture sono previste due distinte aree di intervento:

1.1 AREA SERVIZI AMBULATORIALI in cui professionisti qualificati, sia in modalità individuale che in team interdisciplinare, svolgono all'interno di ambulatori attrezzati attività di:

- diagnosi clinico-funzionale ed elaborazione di progetti e programmi riabilitativi individualizzati;
- percorsi di presa in carico per affrontare in maniera integrata e con un approccio interdisciplinare le problematiche sopra indicate.

Per la realizzazione dei progetti individualizzati, si prevedono attività: riabilitative e educative quali logopedia, neuropsicomotricità, fisioterapia, terapia occupazionale, terapia cognitiva comportamentale, psicoterapia, intervento educativo ABA, laboratori occupazionali, attività di inclusione sociale, il tutto a mezzo di professionisti abilitati o comunque di soggetti aventi titolo; ogni altra attività in ambito riabili-

tativo utilizzando professionisti abilitati quali ad esempio neuropsichiatri infantili, psicologi, neuropsicologi e supportati da operatori come ad esempio terapisti della riabilitazione, educatori professionali, personale infermieristico ed OSS, assistenti sociali.

Tutte le attività possono essere svolte in forma individuale o di gruppo in base alle esigenze del soggetto.

A supporto delle attività afferenti a quest'area la società potrà realizzare uno spazio di ricettività temporanea finalizzato ad ospitare piccoli nuclei familiari fuori sede per il tempo necessario al completamento dei servizi ambulatoriali sopra citati.

1.2 AREA SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE - CENTRO DIURNO TERAPEUTICO PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (DSA) E DEGLI ALTRI DISTURBI DEL NEUROSvilUPPO.

La società potrà offrire servizi riabilitativi, di tipo sanitario, socio sanitario, educativi e assistenziali a sostegno educativo e sociale con l'obiettivo di incrementare lo sviluppo o il mantenimento delle abilità, migliorare la qualità della vita, promuovere l'integrazione sociale e lavorativa. Gli interventi potranno essere individuali o di gruppo, in base alle esigenze specifiche di ogni persona, tenendo conto della età, della gravità del disturbo e delle sue aree di interesse. Il servizio a carattere diurno potrà essere riservato a giovani in età di transizione in favore dei quali sarà attivato un processo di empowerment, incentrato sull'abilitazione in un contesto di vita reale e di integrazione nella comunità locale.

Le attività potranno comprendere una pluralità di laboratori: occupazionali, cognitivi e comunicativi, motori, creativi, cognitivo-relazionali. A tal fine la società presterà particolare attenzione, in relazione alle caratteristiche delle persone assistite, alla formazione specifica del personale, all'utilizzo di modelli a programmi strutturati, alla centralità della comunicazione, al coinvolgimento della famiglia;

2) la promozione e gestione, in proprio e per conto terzi, di servizi sanitari, socio-sanitari e educativi, di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone svantaggiate quali anziani (autosufficienti e non), disabili (fisici e psichici), minori a rischio e non, soggetti con problemi psichiatrici, disturbi del neurosviluppo, sia nella fase evolutiva che nel giovane adulto, disturbi del comportamento alimentare, malati, nefropatici, malati terminali, malati di Alzheimer, sieropositivi di HIV e con patologie connesse, tossicodipendenti, alcolisti, giovani, immigrati, apolidi e rifugiati, detenuti, ex detenuti e comunque a tutti i soggetti che necessitano d'intervento sociale, sanitario ed educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale e familiare, della condizione sociale ovvero della rilevanza ai fini dell'interesse pubblico;

3) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia e/o presso la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, residenze protette, residenze sanitarie assistite, hospice, in luoghi di villeggiatura, colonie marine e montane;

4) attività di assistenza medica, infermieristica, sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzate presso centri di servizio opportunamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, connesse anche con l'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso);

5) realizzazione e gestione dei servizi domiciliari o centri per la riabilitazione motoria, direttamente o in strutture convenzionate e non;

6) attività educativa ed assistenza per minori in strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, centri per l'infanzia, centri educativi;

7) servizi psicopedagogici, al domicilio, in famiglia, nelle scuole;

8) assistenza sociale;

9) gestione e realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro, borse terapeutiche e di lavoro e comunque promozioni e attività per l'inserimento lavorativo;

10) gestione e realizzazione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

11) gestione diretta di attrezzati presidi sanitari e parasanitari;

12) gestione e realizzazione di strutture intermedie, centri diurni, centri di accoglienza diurni, strutture a carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

13) gestione e realizzazione di strutture protette, comunità alloggio, comunità di convivenza, centri terapeutici, case di riposo, asili nido, comunità terapeutiche, unità di convivenza, gruppi appartamento, case famiglia, residenze protette, residenze sanitarie assistite, centri diurni per disabili e per anziani, centri educativi per la prima infanzia;

14) attività culturali, sportive e parasportive, ricreative, di spettacolo, di comunicazione socio culturali;

15) attività di sostegno alla genitorialità;

16) attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di cui al presente articolo;

LETTERA B): lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate mediante la gestione di una area di servizi di inserimento socio occupazionale.

La società si occuperà di inserire al lavoro soggetti con disturbi del neurosviluppo mediante l'esercizio delle seguenti

attività:

- gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi;
- promozione e gestione di corsi di formazione;
- educazione all'inserimento sociale e lavorativo, mediante attività che permettano la concreta realizzazione del diritto al lavoro, al processo sociale ed economico;
- gestione di attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche finalizzate all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;
- favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti riabilitati presso strutture private e pubbliche;
- organizzazione di incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'handicap, dell'emarginazione, del reinserimento e della partecipazione sociale;
- organizzazione di eventi e raccolte fondi per la promozione delle iniziative sociali della cooperativa, anche attraverso l'offerta di merci e prodotti;
- la partecipazione, in collaborazione con centri di ricerca, a studi specifici su tematiche nel settore del neurosviluppo.

La società si pone come obiettivo quello di creare concrete possibilità di inserimento lavorativo sul territorio trasmettendo alle persone assistite le competenze necessarie da sfruttare in ambienti lavorativi veri e propri.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici.

La società comunque si obbliga a non esercitare direttamente ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese le ulteriori attività connesse ed affini a quelle sopra elencate; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11 Legge 381/91, oltre che favorire il finanziamento, lo sviluppo e la produttività sociale ed economica delle attività di altre cooperative imprese pubbliche e private, anche attraverso la partecipazione alla formazione del capitale sociale.

La Cooperativa, ricorrendone i presupposti di legge, può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del

risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale, nonché i soci svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91, nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.5 bis - (Soci volontari)

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge 381/1991.

Art.5 ter - (Soci persone giuridiche)

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come previsto dall'art. 11 della Legge 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio; il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità

previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 7;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) mettere a disposizione la propria attività lavorativa in conformità agli scopi e all'oggetto sociale.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale, o ad altra procedura concorsuale, o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura

dell'esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)** che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b)** che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c)** che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d)** che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e)** che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f)** che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g)** che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h)** che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i)** che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- l)** che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m)** il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimenti.

Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma precedente lettera i), il provvedimento può non essere adottato qualora il socio possa comunque continuare a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, in particolare qualora possa proseguire attività di volontariato nell'ambito della Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno altresì obbligo di notificare il provvedimento al socio escluso. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata (PEC), può proporre opposizione innanzi al Tribu-

nale competente.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazio-

ne, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore da un minimo di 25 euro fino al massimo consentito dalla legge;
 - 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - 3) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui al precedente numero 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 - (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

f) la restante parte a riserva straordinaria.

Fatte salve le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della quota del 30% (trenta per cento) alla riserva legale venga devoluta al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1)** l'approvazione del bilancio;
- 2)** l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3)** la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 4)** la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la determinazione del loro compenso nei limiti stabiliti dalla legge;
- 5)** la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, e la determinazione del loro compenso nei limiti stabiliti dalla legge;
- 6)** le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7)** la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8)** l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 9)** la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avvi-

so contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza dei voti esprimibili in assemblea.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche

a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare, nei limiti stabiliti dalla legge vigente in materia, i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi, nei limiti stabiliti

dalla legge vigente in materia, è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina del sindaco unico, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-

ti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a.** il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b.** la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c.** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 20, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del ristorno; al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione